



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BALENA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 16/11/2017

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto e delegazione di pagamento di quote della retribuzione, stipulati rispettivamente in data 03/02/2004 (contratto CQS n. 6474) e 06/02/2004 (contratto delega n. 6622) ed estinti anticipatamente previo conteggi estintivi emessi per entrambi i contratti in data 21/06/2010, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio proporzionale, della quota parte non maturata di oneri commissionali e assicurativi per € 1.954,20, in relazione al finanziamento n. 6474, e per € 1.638,54, in relazione al finanziamento n. 6622, al netto dei rimborsi commissionali già ottenuti, pari ad € 66,00 ciascuno;
- la restituzione di n. 4 quote insolte, pari ad € 712,00 in relazione al finanziamento n. 6474 e di n. 4 quote insolte pari ad € 625,00 in relazione al finanziamento n. 6622;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- la refusione delle spese legali in relazione ad entrambi i finanziamenti.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che i costi e le condizioni economiche applicate ai finanziamenti sono dettagliatamente descritti nel regolamento a tergo dei contratti e che al cliente è stata consegnata documentazione da cui risulta la descrizione specifica e analitica delle singole voci di costo, idonea a chiarirne l'esatta natura;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la correttezza del ristoro commissionale già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, pari ad € 66, 00 per ciascun finanziamento;
- in merito alle commissioni bancarie che le stesse, percepite dalla mandante, hanno comunque natura *up-front*;
- in ordine alle polizze, la competenza esclusiva della compagnia assicurativa in merito alla rimborsabilità del premio e alla misura del ristoro; al riguardo soggiunge comunque che non vi è obbligo di rimborsabilità ai sensi del Regolamento ISVAP 35/2010 e della legge 221/2012 in quanto stipulate prima dell'1/12/2010 ed estinte anteriormente al 19/12/2012;
- la non rimborsabilità delle spese legali, stante la facoltatività della difesa tecnica e la serialità della lite.

In sede di repliche, il ricorrente osserva:

- con riferimento alle commissioni bancarie/intermediazione, che il resistente non ha fornito alcuna prova in merito all'asserita natura *up-front* delle stesse, né che siano state realmente corrisposte all'intermediario;
- con riferimento ai costi assicurativi, precisa che, secondo l'orientamento arbitrale, l'obbligo restitutorio è in capo al soggetto finanziatore da assolversi secondo il criterio proporzionale qualora, come nel caso di specie, non venga espressamente descritta una modalità alternativa di calcolo;
- circa le spese legali chiede venga valutata l'attività difensiva svolta durante l'intero snodo procedimentale, dal reclamo al ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che commissioni bancarie e di intermediazione previste in entrambi i finanziamenti hanno natura *recurring* in quanto remunerative di una serie di attività attinenti anche alla gestione del prestito e commisurate, pertanto, alla durata del finanziamento. Conseguentemente, i relativi oneri commissionali devono essere rimborsati al ricorrente, per la parte non maturata al momento della estinzione dei due finanziamenti, secondo il criterio *pro rata temporis* (negli stessi termini cfr. Collegio Bari n. 9853/2017).

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata secondo il criterio del *pro rata temporis*. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario con riferimento agli oneri assicurativi è, infatti, infondata, in forza del collegamento negoziale



sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione (*ex multis* cfr. ABF Napoli, n. 1348/2016).

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo i due prospetti che seguono:

Finanziamento CQS n. 6474

Rate pagate	76	Rate residue	44	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				3.651,41	1.338,85	66,00	1.272,85
<i>Commissione bancaria</i>				981,79	359,99		359,99
<i>Premi assicurativi</i>				876,44	321,36		321,36
Totale							1.954,20

Finanziamento DELEGAZIONE n. 6622

Rate pagate	76	Rate residue	44	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				3.164,19	1.160,20	66,00	1.094,20
<i>Commissione bancaria</i>				689,46	252,80		252,80
<i>Premi assicurativi</i>				917,83	336,54		336,54
Totale							1.683,54

Con riguardo alla domanda di restituzione delle “quote illegittimamente trattenute ed indicate come insolute”, il Collegio rileva come non vi sia in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, dei ratei conteggiati come insoluti. Pertanto, la domanda non può essere accolta.

Anche la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.637,74, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS